

LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 25-08-1977

REGIONE CAMPANIA

**<< Agevolazioni per consentire l' accesso al
credito alle imprese artigiane ed interventi regionali
a favore di nuovi insediamenti artigiani >>.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA

N. 41

del 16 settembre 1977

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO I

**Contributi in conto interessi
alle imprese artigiane per mutui contratti
ai sensi della legge n. 949 del 25 luglio 1952.**

ARTICOLO 1

La Regione concede contributi in conto interessi sui mutui quinquennali contratti dalle imprese artigiane, loro cooperative e consorzi, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, e destinati all' impianto, all' ampliamento ed all' ammodernamento dei laboratori, compreso l' acquisto di macchine ed attrezzi, nonchè alla formazione di scorte di materie prime.

ARTICOLO 2

Il Consiglio Regionale, con propria deliberazione, potrà determinare nel territorio regionale criteri preferenziali o selettivi per categorie, per zone e per investimenti nell' ambito della destinazione di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 3

Agli effetti della concessione dei contributi di cui all' art. 1, la Regione si avvale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento ai sensi dell' art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa e di cui all' art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

Il conferimento regionale è destinato alla concessione del contributo in conto interessi

sulla parte di finanziamento eccedente l' importo massimo ammissibile dalla Cassa per il Credito alle imprese artigiane indipendentemente dal conferimento regionale medesimo. Tuttavia, nel caso in cui le disponibilità derivanti dai conferimenti statali al fondo di cui al precedente comma risultino totalmente impegnate, il contributo regionale in conto interessi potrà essere concesso sull' intero importo del finanziamento.

ARTICOLO 4

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui all' art. 3 è presentata alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

La Cassa per il Credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l' accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per l' effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

I rapporti tra la Regione e la Cassa sono regolati da apposita convenzione.

TITOLO II

Provvidenze

a favore di nuovi insediamenti artigiani.

ARTICOLO 5

La Regione concede contributi << una tantum >> a Comuni, a Consorzi di Comuni, a Consorzi di enti pubblici ed alle Comunità Montane, per le spese di urbanizzazione primaria all' interno od al servizio di zone destinate ad insediamenti artigiani in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, sempre che per tali opere si utilizzino aree dei Comuni o dei Consorzi suddetti, o comunque acquisite con la procedura prevista dall' art. 127 - 1° comma - della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all' art. 4, 1° comma, della legge 29 settembre 1974, n. 847.

I Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi, di cui al 1° comma, possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

- a) elettrificazione industriale di aree destinate

ad insediamenti artigiani;

b) costituzione e funzionamento di centri servizi sociali quali mense, luoghi di ricreazione, ambulatori ed ogni altra iniziativa tesa a migliorare le condizioni di lavoro nelle aree di insediamento artigiano.

ARTICOLO 6

Il contributo di cui al 1° comma dell' articolo precedente è concesso nella misura del 50%.

La misura del contributo di cui al comma precedente è aumentato al 60% nel caso si tratti di Comuni o Consorzi di Comuni definiti particolarmente depressi dalla vigente legislazione.

Nel caso in cui il contributo sia richiesto da una Comunità Montana la misura massima del contributo è del 70%.

ARTICOLO 7

Per la concessione dei contributi di cui all' articolo precedente, le Amministrazioni interessate devono inoltrare domanda all' Assessore per l' Industria e l' Artigianato per l' anno 1976 entro 90 (novanta) giorni dall' entrata in vigore della presente legge, per gli anni successivi entro il 31 gennaio, allegando la seguente documentazione:

a) copia della deliberazione del Consiglio Comunale o degli Organi altrimenti competenti, con la quale:

1) si approva il piano di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in ordine alle quali si chiede il contributo;

2) si esprime la determinazione di chiedere il concorso regionale;

3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;

b) estratto dello strumento urbanistico vigente nel Comune comprovante che l' area zonale al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria è destinata ad insediamenti artigiani;

c) relazione illustrativa dalla quale risulti che l' area stessa è destinata prioritariamente ad insediamenti artigiani e nella quale sia riportato ogni elemento di valutazione atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell' iniziativa;

d) piano di massima delle opere di urbanizzazione primaria corredato di una relazione esplicativa con la determinazione dei relativi costi.

Le Amministrazioni interessate possono richiedere i contributi previsti dalla presente legge anche per i lavori, di cui al 2° comma dell' art. 5 che siano in corso di esecuzione all' atto della presentazione della domanda o che siano già stati eseguiti nei sei mesi precedenti il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Le Amministrazioni interessate hanno facoltà di presentare una richiesta di massima deliberata dalla Giunta Comunale, riservandosi di presentare la documentazione di cui al 1° comma del precedente articolo prima dell' erogazione del contributo eventualmente concesso.

ARTICOLO 8

Il servizio Artigianato provvede all' istruzione delle domande volte ad ottenere il contributo.

La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore preposto al servizio Industria ed Artigianato, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato consultivo di cui all' art. 9, approva il programma di ripartizione fra categorie d' intervento e per territorio dei fondi disponibili.

Dopo l' approvazione della ripartizione dei fondi, l' Assessore competente comunica all' Ente richiedente l' ammontare del contributo assegnabile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dal Comune o dal Consorzio.

La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore al ramo, determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l' entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l' opera deve essere realizzata.

I benefici previsti dal presente titolo sono concessi con decreto del Presidente della Giunta, su conforme delibera della Giunta stessa.

ARTICOLO 9

Il Comitato Consultivo Regionale, di cui all' articolo precedente, è nominato dal Presidente della Giunta ed è composto:

- dall' Assessore preposto al servizio Industria ed Artigianato o da un suo delegato con funzioni di Presidente;
- dal Presidente della Commissione consiliare competente o da un suo delegato;
- da due funzionari designati dalla Giunta,

su proposta dei rispettivi Assessori al ramo, prescelti tra quelli dei servizi Industria ed Artigianato e Piani e Programmi;

- da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel

CNEL;

- da un dipendente del servizio Industria e Artigianato che svolgerà mansioni di segretario.

Il Comitato Consultivo Regionale rimane in carica due anni.

ARTICOLO 10

A seguito dell' approvazione del progetto esecutivo, la Giunta Regionale provvede all' erogazione del contributo con le seguenti modalità :

- 40% previa produzione, da parte dell' Ente interessato, dell' atto formale di consegna dei lavori appaltati;

- 40% previa dimostrazione dell' avvenuta spesa di almeno 2/ 3 della precedente erogazione;

- il rimanente 20% a collaudo approvato dalla Giunta Regionale ed in base agli atti di contabilità finale.

Gli Uffici del Servizio Industria ed Artigianato, accertano l' attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

ARTICOLO 11

I contributi per le opere di urbanizzazione primaria ottenuti in base alla presente legge sono computati in detrazione dei corrispondenti oneri gravanti per legge o per convenzione con il Comune, le Comunità Montane od i Consorzi su aziende artigiane singole, od associate o consorziate che vengono a localizzarsi sulla zona vincolata ad insediamento produttivo, al servizio della quale siano predisposte le opere di urbanizzazione suddetta.

La detrazione effettuata è proporzionale all' ampiezza dell' area occupata dall' azienda artigiana.

Nel caso di cui all' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora le spese per le opere di urbanizzazione primaria non siano poste a carico delle aziende artigiane che si vengono a localizzare nelle aree ivi contemplate, i contributi ottenuti dal Comune, dalle Comunità Montane o dal Consorzio, sono computati, sempre proporzionalmente, in detrazione al prezzo di cessione delle aree o all' ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti ad uguale titolo da altre leggi regionali o dello Stato.

ARTICOLO 12

Qualora le zone, o parte di esse, al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale non siano in concreto destinate ad insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate, le somme ottenute dal Comune o dal Consorzio o dalle Comunità Montane a titolo di contributo devono essere restituite gravate degli interessi legali, all' Amministrazione regionale.

Tali somme, una volta restituite, sono iscritte nel Bilancio regionale dell' anno successivo per un reimpiego della presente legge.

Agli effetti del precedente comma, le Amministrazioni interessate trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia degli atti e delle convenzioni stipulate negli anni precedenti per gli insediamenti artigiani al cui servizio sono rivolte le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni, le aree ancora libere e quelle per le quali dagli atti e dalle convenzioni citate, non risulti la destinazione ad insediamenti di aziende artigiane, singole od associate, iscritte nei loro albi.

ARTICOLO 13

Le aziende artigiane non possono alienare, per un periodo di dieci anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dagli articoli precedenti, salvo l' obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere alla Regione una somma pari al beneficio goduto maggiorato degli interessi.

Il termine di dieci anni, di cui al comma precedente, decorre dalla data di concessione del contributo regionale al Comune, alle Comunità Montane ed al Consorzio, ovvero, qualora l' acquisizione da parte dell' azienda artigiana della disponibilità dell' area per il relativo insediamento sia successiva, dalla data dell' atto che tale disponibilità ha conferito.

ARTICOLO 14

TABELLA RISTRUTTURATA

Per la concessione dei contributi nell' estinzione dei mutui di cui al precedente articolo

1 è stabilito per ciascun esercizio dal 1977 al 1981 il limite di impegno annuo così determinato:

- lire 150 milioni per l'esercizio 1977; //

- lire 300 milioni per l'esercizio 1978; //

- lire 450 milioni per l'esercizio 1979; //

- lire 600 milioni per l'esercizio 1980; //

- lire 750 milioni per l'esercizio 1981.

Per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo 5 è autorizzata per il quinquennio 1977- 1981 il limite di impegno annuo di lire 500 milioni.

ARTICOLO 15

Alla copertura della spesa di lire 150 milioni per la concessione dei contributi nell'estinzione dei mutui di cui al precedente art. 14, si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal capitolo 3633 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 << Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso >>.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata - ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 - nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'apposito capitolo 386 - Titolo II, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1977 con la denominazione: << Contributi alle imprese artigiane negli interessi dei prestiti quinquennali per l'acquisto di impianti di laboratorio >>.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni successivi e sino all'anno 1985 si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

ARTICOLO 16

Alla copertura della spesa di lire 500 milioni per i contributi di cui all'ultimo comma del precedente art. 14, si provvede mediante utilizzo di pari somma da prelevarsi dal capitolo 3633 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1976 << Fondo occorrente per far fronte a spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso >>, che si riduce di pari ammontare.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata
- ai sensi della legge 27 febbraio 1955,
n. 64 - nell' esercizio in corso, ponendo la competenza
della spesa a carico dell' apposito capitolo
387 - Titolo II, che si istituisce nello
stato di previsione della spesa per l' esercizio
finanziario 1977 con la denominazione << Contributi
a Comuni, Consorzi di Comuni, Consorzi
di Enti pubblici ed alle Comunità Montane nelle
spese di urbanizzazione primaria, di elettrificazione
industriale ed in quelle di costituzione
e finanziamento di centri di servizi sociali all'
interno di zone destinate ad insediamenti artigiani >>.

All' onere derivante dall' attuazione della presente
legge per gli anni successivi e sino all' anno
1981 si provvederà con appositi stanziamenti di
bilancio.

ARTICOLO 17

La presente legge regionale è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti degli artt. 127 -
2° comma della Costituzione e 45 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Campania.

Napoli, 25 agosto 1977